

Legge regionale 27 febbraio 1990, n. 15.

**Modifiche e integrazioni della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11, relativa a «Funzionamento delle Comunità montane» e 6 agosto 1987, n. 42, relativa a «Modificazioni della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53, norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi».**

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11 è così sostituito:

«Il piano generale di sviluppo è formato, adottato e pubblicato a norma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ed è approvato dal Consiglio regionale entro il termine di cui al comma 4 dello stesso articolo.».

#### Art. 2

1. L'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 è così sostituito:

«Articolo 4

Le funzioni di vigilanza e l'accertamento delle violazioni in materia di foreste, di competenza regionale ai sensi dell'articolo 69 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dal Dipartimento per le foreste e l'economia montana nonché, per il territorio di propria competenza, dall'Azienda regionale delle foreste.

A tal fine i dipendenti del Dipartimento per le foreste, dei servizi forestali e dell'Azienda regionale delle foreste, con qualifica pari o superiore a quella di istruttore direttivo, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dal comma 1, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 221 del codice di procedura penale.

Il Presidente della Regione è autorizzato a rilasciare apposito tesserino al personale di cui al comma 2 per le funzioni ivi previste, nel rispetto della vigente normativa.».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 febbraio 1990

Cremonese

**Dal procedimento di formazione della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 15**

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giulio Veronese, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 11 luglio 1989, n. 39/ddi;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 26 luglio 1989, dove ha acquisito il n. 509 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> in data 11 agosto 1989;
- La 4<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 16 gennaio 1990, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Fidenzio Benedos, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 23 gennaio 1990, n. 212;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 26 gennaio 1990;
- Il Commissario del Governo, con nota 24 febbraio 1990, n. 2914/22507, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, comunicando che il Governo ha osservato «circa articolo 2, secondo comma, inesatto riferimento ad articolo 221 anziché 57 nuovo codice procedura penale».

**Struttura amministrativa regionale competente:**

Dipartimento per le foreste e l'economia montana.